

Invito n. I00xxx/2022....anno "2018" di utilizzo del credito

Invito n. I00xxx/2022....anno "2019" di utilizzo del credito

Invito n. I00xxx/2022....anno "2020" di utilizzo del credito

Gentile Contribuente,

in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate, risulta che Lei ha beneficiato del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - compensando gli importi di seguito riepilogati:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (fino al 22 ottobre)
Importo utilizzato in compensazione¹			18.928,14	97.292,32	55.426,10	58.363,03

Dai controlli sino ad oggi effettuati in relazione al suddetto di credito di imposta è emerso che, in molti casi, i contribuenti hanno considerato agevolabili investimenti non qualificabili, in base ai requisiti richiesti dal cd. "Manuale di Frascati" dell'OCSE (novità; creatività; trasferibilità/riproducibilità; sistematicità; incertezza tecnico-scientifica e finanziaria), come attività di ricerca e sviluppo.

Qualora Lei abbia erroneamente usufruito dell'agevolazione, potrà regolarizzare la Sua posizione attraverso una speciale procedura che consente, in relazione al *credito R & S* utilizzato in compensazione **fino al 22 ottobre 2021 e maturato nei periodi di imposta dal 2015 al 2019**, di effettuare il riversamento degli importi indebitamente fruiti, **senza applicazione di sanzioni e interessi** (art. 5, commi da 7 a 12, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146), mediante invio di apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022).
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-1-giugno->

¹ Importo compensato con utilizzo del codice tributo "6857" nella sezione "a credito" del Modello F24 .

In particolare:

- la procedura di riversamento è riservata ai soggetti che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio (nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta in questione, così come definita dal cd. "Manuale di Frascati" dell'OCSE);
- la procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai contribuenti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- l'adesione alla procedura garantisce la non punibilità dei delitti di cui all'articolo 10-*quater* del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- la procedura non può essere utilizzata qualora il credito d'imposta sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta;
- la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo.

In merito, La informiamo che, a seguito di un esame preliminare della Sua posizione fiscale, sono state riscontrate possibili anomalie. Il citato riscontro è stato effettuato tramite analisi basate sull'utilizzo dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, che hanno permesso di individuare indicatori sintomatici (indicatori di rischio) del possibile utilizzo indebito del credito d'imposta in argomento. Al fine di consentirLe di valutare l'opportunità di aderire alla procedura, nel seguito sono riepilogati i summenzionati indicatori di rischio.

Indicatore 5 - splafonamento da aliquota di computo errata (anni 2017-2018)

L'aliquota di computo del *credito R & S*, pur essendo stata oggetto di variazioni nel quinquennio 2015-2019, non risulta essere mai stata superiore al 50%.

Pertanto, il credito maturato dal contribuente non può eccedere il 50% della differenza positiva tra gli investimenti effettuati e la media storica maturata.

Analizzando i dati delle dichiarazioni presentate è risultato, per i periodi di imposta 2017-2018, che l'aliquota utilizzata, individuata dividendo l'importo del credito maturato per le spese eccedentarie sostenute, è superiore al 50%.

La presente comunicazione ha il solo scopo di informarLa dell'esistenza della procedura di riversamento e supportarLa nelle preliminari attività di valutazione circa la possibilità di aderire alla stessa.